



Associazione Sportiva Dilettantistica

**Centro Universitario Sportivo - Bari**

www.cusbari.it

## Contratto di Prestazione di Servizi Portuali in Transito

### Art. 1 – Oggetto

Il Cus Bari assegna in uso temporaneo al predetto ARMATORE che accetta, il posto barca atto all'ormeggio dell'imbarcazione modello e dimensioni indicate.

In conseguenza di detta assegnazione, il Cus Bari si obbliga per tutta la durata del diporto, ivi inclusi i suoi rinnovi, a prestare all'Utilizzatore i seguenti servizi:

- Approdo e ormeggio;
- Servizi igienici e sanitari;
- Pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo depositati negli appositi contenitori;
- Assistenza all'ormeggio;
- Manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
- Fornitura di energia elettrica;
- Fornitura di acqua corrente secondo disponibilità;
- Servizio di controllo accesso;
- Servizio di videosorveglianza nell'ambito dell'ormeggio;
- Servizio radio vhf.
- L'immissione nel godimento dell'ormeggio con ogni suo conseguente diritto ed onere interviene contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

### Art. 2 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'utilizzo dell'ormeggio e dei servizi di cui sopra viene fissato secondo tabella. L'importo giornaliero è indicato sulla scheda di riferimento transito.



Associazione Sportiva Dilettantistica

**Centro Universitario Sportivo - Bari**

www.cusbari.it

### Art. 3 – Custodia

L'assegnazione temporanea di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte del Cus Bari ai sensi dell'art. 2051 Codice Civile. L'Utilizzatore ha il dovere di accertarsi che l'imbarcazione si trovi in situazione tale da non cagionare danni alla medesima od a terzi ed è tenuto ad adottare tempestivamente le manovre e provvedimenti necessari ad evitare la degenerazione della situazione, anche in condizioni atmosferiche avverse.

### Art. 4 – Regolamento

L'uso dell'approdo e dei servizi, con i connessi diritti ed obblighi, è disciplinato dal [Regolamento Darsena](#), approvato dal Consiglio Direttivo del Cus Bari nella seduta del 23/07/2007, che l'Utilizzatore dichiara di conoscere ed accettare.

### Art. 5 – Norme di comportamento e decadenza (risoluzione anticipata)

La mancata osservanza delle norme di comportamento contenute nel [Regolamento Darsena](#), nonché eventuali violazioni di norme d'ordine pubblico da parte dell'Utilizzatore comportano la sua esclusiva responsabilità. L'Utilizzatore è tenuto inoltre a far rispettare dette norme anche da parte di suoi aventi causa, familiari od ospiti, restando responsabile per eventuali danni causati a terzi. Ove da parte dell'Utilizzatore vi fossero ripetute inadempienze alle norme del [Regolamento Darsena](#), il Cus Bari avrà facoltà di imporre al responsabile, anche temporaneamente, il divieto d'ormeggio della sua unità e/o d'accesso alle strutture della società, oltre a chiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito fino alla decadenza dal diritto all'ormeggio.

### Art. 6 – Risarcimento danni

Chiunque, per errata manovra o qualsiasi altra causa, modifichi o danneggi lo stato dell'ormeggio assegnato, sarà tenuto al risarcimento dei danni causati oltre al



Associazione Sportiva Dilettantistica

**Centro Universitario Sportivo - Bari**

[www.cusbari.it](http://www.cusbari.it)

risarcimento dei costi necessario al ripristino dell'ormeggio (cime spezzate e/o perse, catene e corpi morti trascinati e ecc.).

#### **Art. 7 - Responsabilità**

Il Cus Bari è sollevato da ogni responsabilità di qualunque natura derivante da eventuali incidenti, anche a causa di forza maggiore, sia in mare che in terra, nonché da furti o danneggiamenti alle imbarcazioni e relative pertinenze. L'Utilizzatore rinuncia preliminarmente ad esercitare qualsiasi azione legale nei confronti del Cus Bari per il risarcimento dei suddetti danni.

#### **Art. 8 - Assicurazione**

Ogni Utilizzatore è tenuto ad assicurare la propria imbarcazione in conformità alle norme vigenti a propria cura e spese depositando copia dell'assicurazione all'arrivo in banchina.

#### **Art. 9 - Rinnovo del contratto**

Il presente contratto non è rinnovabile oltre 90 giorni durante l'anno solare.

#### **Art. 10 - Oneri del contratto**

Le spese e imposte inerenti il presente contratto sono poste a carico delle parti.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.